

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

a cura di
GIANLUCA MARIA ESPOSITO

VOLUME PRIMO

COMMENTARIO
DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

UTET
GIURIDICA

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p. A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampato da L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

Il presente Volume è parte integrante
dell'opera "Codice dei contratti pubblici.
Commentario di dottrina e giurisprudenza"
in 2 volumi (ISBN 978-88-598-1676-8)
e non è vendibile separatamente

Art. 85 – Documento di gara unico europeo

[1] Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

[2] Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

[3] Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'art. 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

[4] Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

[5] La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lett. a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

[6] *In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.*

[7] *Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.*

[8] *Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.*

commento di Roberto Leonardi

Sommario: 1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7. - 2. Le Linee guida per la compilazione del DGUE.

1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7

L'art. 85 del d.lg. n. 50/2016 recepisce l'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE¹ e ha introdotto nel nostro ordinamento il documento di gara unico europeo (DGUE), che consiste in un'autodichiarazione fornita, esclusivamente in forma elettronica a decorrere dal 18 aprile 2018 (art. 90, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE), come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che

¹ Per un commento alle nuove direttive, si rinvia a F. CARINGELLA, P. MANTINI, M. GIUSTINIANI, *Il nuovo diritto dei contratti pubblici*, Dike editore, 2016; L. TORCHIA, *La nuova direttiva europea in materia di appalti e servizi e forniture nei settori ordinari*, Relazione al Convegno *La nuova disciplina dei contratti pubblici fra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla corruzione*, Varenna, 17-19 settembre 2015; R. CARANTA, D. COSMIN DRAGOS, *La mini rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici*, in *Urb. e app.*, 2014, 493; C. CONTESSA, D. CROCCO, *Appalti e concessioni*, Roma, 2014.

Per un costante aggiornamento giurisprudenziale, si rinvia al sito www.lamministrativista.it, il portale sugli appalti e i contratti pubblici.

l'operatore economico soddisfa una serie di condizioni e con cui sono rese le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante².

Essendo un mezzo di prova preliminare, alle stazioni appaltanti è consentito chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Ciò non può però essere richiesto qualora tali documenti siano già presenti nella Banca dati nazionale degli operatori economici istituita dall'art. 81 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello di formulario per il DGUE è stato approvato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Il documento di gara unico europeo (DGUE) è, quindi, un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Con il DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE sarà fornito esclusivamente in forma elettronica.

Al fine di semplificare l'attività degli operatori del settore, la Commissione europea ha pubblicato *online* gratuitamente un servizio *web* a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo *on line* può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di

² I principi contenuti nella legge delega n. 11/2016, sollecitavano, in merito alla documentazione di gara "la semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamenti degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici nonché attraverso la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVC pass, garantendo a tale fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto dell'interoperabilità".

appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

In merito, inoltre, alla portata applicativa dell'art. 85 in commento, si deve rilevare che il c. 1 impone che le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, accettino il DGUE. Tale formulazione, oltre all'evidente fine di semplificazione del documento di cui si tratta, fa ritenere che le amministrazioni, a differenza del passato, non possano più predisporre autonomamente i formulari di gara, comportando il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato utilizzo dei formulari predisposti dall'amministrazione da parte dei concorrenti non determina la loro esclusione, sempreché siano fornite le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara³. Va, altresì, rilevato che ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente la presentazione del DGUE, rimanendo facoltà dell'amministrazione la richiesta agli offerenti della presentazione dei documenti complementari, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della gara. Di contro, è obbligatoria l'acquisizione delle dichiarazioni contenute nel DGUE prima dell'aggiudicazione della gara, non solo nei confronti dell'offerente aggiudicatario, ma anche nei confronti dell'operatore che segue in graduatoria. Tale previsione dà attuazione ad un rilievo del Consiglio di Stato al fine di garantire una maggiore celerità alle fasi di aggiudicazione nell'ipotesi in cui emergano carenze documentali tali da indurre all'esclusione dell'aggiudicatario.

2. Le Linee guida per la compilazione del DGUE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la circolare n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 27 luglio 2016⁴, ha fornito alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune indicazioni in ordine al DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, e per rendere più agevole la comprensione ha allegato anche uno schema di

³ In questi termini, T.A.R. Toscana, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 184, in *www.giustizia-amministrativa.it*; v., di contro, C. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3092, *ivi*, in cui si afferma che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'amministrazione impedisce l'esclusione del concorrente allorché eventuali irregolarità siano dipese da erronee o ambigue previsioni di detti formulari.

⁴ Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, in GU Serie Generale n. 170 del 22 luglio 2016.

formulario alla luce delle disposizioni del Codice. A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE sarà reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. La circolare n. 3/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha indicato le «*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*».

Il Modello DGUE è stato introdotto per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici. Assume le caratteristiche di *modello autodichiarativo*, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e sostituisce i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica. Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali; per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice; per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di . 40.000 per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Di contro, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con il codice fiscale della stazione appaltante, CIG, CUP (ove previsto) e il codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella Parte II si deve precisare che le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli artt. 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice; gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella documentazione citata dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, c. 2, lettera *d*), *e*), *f*), *g*) e dell'art. 46, c. 1, lett. *e*) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti sarà necessario presentare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. *b*) e *c*) e all'art. 46, c. 1, lett. *f*) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. *b*) o *c*) o di una Società di professionisti di cui all'art. 46, c. 1, lett. *f*) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla

Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Questa dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, c. 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, par. 1 della Direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, co. 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, c. 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, al fine di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata

della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del c. 8 dell'art. 80.

Sono state poi inserite in appositi campi dello schema di DGUE alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate. La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al c. 4 dell'art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con l'art. 80, c. 4 cit.

Inoltre, alla lett. d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al c. 5 dell'art. 80 del Codice⁵. Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, co. 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lett. a) dell'art. 80, c. 5.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al c. 5, lett. b) dell'art. 80, inserendo anche i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, c. 3, lett. a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice. Tra le fattispecie previste nella

⁵ Sul punto si rinvia alle Linee guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 recante "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione della circostanza di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c), del Codice".

corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lett. e) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista *sub lett. f)* del Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) del Codice. L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lett. d) dell'art. 80, c. 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lett. e) del sopra richiamato c. 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

A tutte le fattispecie fin qui richiamate si applica l'istituto del *self-cleaning*, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, c. 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare, secondo quanto previsto dal c. 8, art. 80, l'adeguatezza delle misure di autodisciplina poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al c. 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del *self-cleaning*, si è provveduto ad inserire nel DGUE

allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* alle ipotesi di cui all'art. 80, c. 5, lett. c), disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, c. 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lett. a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, c. 10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, c. 2, c. 5, lett. f), *f-bis*), *f-ter*), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 c. 16 *ter* del d.lg. n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.

Per quanto riguarda le ipotesi antimafia previste al c. 2 dell'art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lg. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto) è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal d.lg. n. 159/2011. In particolare, relativamente alle fattispecie criminose di cui si tratta non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lett. f), *f-bis*), *f-ter*), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, c. 5), è necessario prevedere l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* di cui ai c. 7 e 8 dell'art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, c. 16 *ter*, del d.lg. n. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o

autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni qui elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Infine, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico indica anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Inoltre, affinché le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo *web* della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi.

Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro *e-Certis* un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

Art. 86 – Mezzi di prova

[1] Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

[2] Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente